



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE AL PIANO PRIMO DI VILLA TRISSINO E DELLA SALA CIVICA DI VIA CAVOUR

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30/06/2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 22/07/2015
Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 30/03/2022

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE AL PIANO PRIMO DI VILLA "G.G. TRISSINO" E DELLA SALA CIVICA DI VIA CAVOUR

Premessa

Nell'ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del Comune, l'Amministrazione identifica le strutture che possono essere destinate ad uso collettivo per conferenze, convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, politiche e sindacali, promossi da enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali, ricreative, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali nonché da soggetti privati ed altri gruppi informali che operino nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi e dello Statuto comunale.

Tali strutture sono:

- l'immobile di proprietà comunale denominato "Villa G.G. Trissino" - risalente all'inizio del 16° secolo - restaurato e messo a norma negli anni 1997-98 principalmente allo scopo di meglio ospitare la Biblioteca Civica, curando l'esposizione al pubblico e la salvaguardia delle raccolte librerie e documentarie, e in subordine per essere sede di eventi di carattere culturale quali mostre, conferenze e concerti di musica, che per il suo prestigio viene individuato quale centro culturale del Comune;
- l'immobile sito in via Cavour al civico n. 44 – recentemente ristrutturato e acquisito dal Comune per destinarlo specificamente a sala civica

Art. 1 – Finalità dell'utilizzo

Il salone al primo piano di Villa G.G. Trissino può essere utilizzato per eventi culturali quali mostre, conferenze e concerti musicali.

Il criterio prioritario per la concessione del salone è quello di privilegiare e salvaguardare in primo luogo le iniziative direttamente organizzate o promosse dall'Amministrazione comunale e - in subordine e soltanto occasionalmente, per eventi riconosciuti dal Comune di particolare rilievo culturale - su richiesta di soggetti formalmente costituiti ovvero di privati cittadini quando l'istanza sia ritenuta accoglibile ai sensi del successivo art. 6.

La nuova sala civica di via Cavour 44 è messa a disposizione per ogni altro avvenimento, anche culturale ed iniziative private di interesse pubblico, elencate in premessa.

Art. 2 – Disposizioni particolari

L'utilizzo del salone di Villa G.G. Trissino viene concesso per eventi culturali – quali mostre, concerti e conferenze - compatibilmente con le esigenze di funzionamento del servizio di biblioteca.

Il salone, situato in un edificio antico e non in grado di sopportare un grande affollamento, non può ospitare più di 99 persone contemporaneamente presenti.

La sala civica può essere concessa per riunioni ed eventi pubblici o aperti al pubblico, nonché per incontri riservati a particolari categorie o gruppi di persone - su richiesta di soggetti anche non formalmente costituiti - quali riunioni di condomini, assemblee dei soci, ecc.

Le forze politiche e sindacali possono richiedere l'utilizzo della sala civica previa descrizione dei contenuti dell'iniziativa, ed unicamente per lo svolgimento di eventi a carattere pubblico. La sala civica non sarà comunque concessa per iniziative assimilabili a sottoscrizioni, tesseramenti o raccolta di firme o di adesioni.

I gruppi politici rappresentati nel Consiglio comunale possono richiedere l'utilizzo della sala civica per incontri inerenti all'attività del Consiglio stesso.

Durante i periodi di campagna elettorale, la concessione della sala civica alle forze politiche operanti nel territorio avverrà nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 515/1993: pertanto, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune concederà - dietro formale richiesta, e previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale - i locali ai partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale per conferenze e dibattiti, assicurandone la fruibilità in misura equivalente ai richiedenti.

La sala civica non può ospitare più di **137** persone (n. 134 posti a sedere e n. 3 posti per diversamente abili). Non sono previsti posti in piedi.

Art. 3 – Procedimento

I soggetti richiedenti l'uso del salone della biblioteca e della sala civica devono presentare domanda scritta all'Ufficio Protocollo del Comune, compilando l'apposito modulo, messo a disposizione dall'Ufficio Segreteria, in tutte le sue parti.

La richiesta di utilizzo deve essere presentata almeno 14 giorni prima della data di utilizzo per il salone di Villa Trissino, ed almeno 7 giorni prima della data di utilizzo per la sala civica di via Cavour 44.

Le domande pervenute successivamente ai predetti termini saranno comunque prese in considerazione qualora vi sia la disponibilità dei locali.

Nella domanda devono essere precisati:

- 1) giorno, ora e durata dell'utilizzo (ovvero periodo richiesto, in caso di utilizzo continuativo del salone di Villa Trissino);
- 2) oggetto o programma dell'iniziativa da ospitare nei locali;
- 3) l'integrale accettazione delle norme del presente Regolamento;
- 4) il soggetto richiedente e – in caso di persona giuridica, associazione, ecc. – il nominativo della persona fisica responsabile ed il suo recapito telefonico;
- 5) gli estremi dell'avvenuto versamento della tariffa di utilizzo, ove previsto;
- 6) numero dei partecipanti.

In caso di più domande ritenute accettabili per la medesima data, ai fini dell'accoglimento farà fede l'ordine di presentazione al protocollo comunale.

Il Sindaco può – con motivato provvedimento – negare la concessione dei locali.

Tutti coloro che fanno richiesta di utilizzare la struttura devono specificare nel modello di domanda il numero dei partecipanti.

Qualora tale numero sia superiore a 99 (novantanove) partecipanti, il richiedente deve dichiarare per se, o in nome e per conto dell'Associazione, ente od altro organismo, di essere in regola con le norme di gestione della sicurezza, sollevando il Comune da eventuali responsabilità al riguardo.

Art. 4 - Tariffe

Il Comune, salvo casi di forza maggiore (guasti improvvisi o eventi imprevisti), si impegna a fornire i seguenti servizi presso le sale concesse in uso:

- a) riscaldamento nel periodo invernale;
- b) acqua corrente nei servizi igienici;
- c) fornitura di energia elettrica;
- d) impianto di amplificazione, ove installato;
- e) pulizie dei locali a seguito dell'utilizzo.

La tariffa per l'utilizzo del salone di Villa Trissino è riferita ad un utilizzo medio di circa tre ore nella medesima serata (o giornata), e viene determinata forfettariamente con annuale deliberazione della Giunta comunale.

La Giunta può determinare altresì una apposita tariffa da applicare in caso di utilizzo continuativo (per mostre, esposizioni, ecc.), fermo restando che l'onere di assegnare idoneo personale all'apertura, chiusura e sorveglianza dei locali e degli oggetti esposti rimane a carico del soggetto organizzatore dell'evento.

Resta salvo il disposto di cui all'art. 6, comma 2 in caso di eventi culturali ospitati a titolo gratuito.

La tariffa per l'utilizzo della sala civica sarà determinata annualmente dalla Giunta su base oraria, per un uso minimo giornaliero di due ore.

Hanno diritto al pagamento della tariffa ridotta al 50%:

- le associazioni senza scopo di lucro aventi sede e operanti nel territorio del Comune;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997 regolarmente iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS;
- i gruppi consiliari, esclusivamente in occasione di incontri non aperti al pubblico connessi con l'attività del Consiglio comunale.

Hanno diritto all'utilizzo gratuito:

- le Pubbliche Istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Aziende pubbliche locali, Camera di Commercio ed Enti collegati, ecc.).

La Giunta può determinare tariffe maggiorate da applicare in caso di svolgimento di attività con rilevanza economica (ad esempio corsi a pagamento, dimostrazioni a scopo di vendita, ecc.) presso la sala civica. Tali incrementi si applicano anche qualora le predette attività siano organizzate dai soggetti di cui ai commi precedenti.

Non è prevista nessuna riduzione o esenzione a favore di incontri di natura politica aperti al pubblico.

Art. 5 - Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari

I richiedenti la concessione dei locali assumono - personalmente ed in solido con l'ente, associazione o organizzazione che rappresentano - la responsabilità del corretto uso e della salvaguardia degli spazi concessi, ed il rispetto degli arredi ed attrezzature negli stessi esistenti fin dal momento del ricevimento delle chiavi.

Tutti coloro che utilizzano la struttura devono:

- al momento dell'affidamento della struttura verificare l'ubicazione degli estintori, dei quadri elettrici, delle porte di emergenza, e di tutti i presidi anticendio;
- verificare la regolare apertura delle porte di emergenza e il regolare accesso ai percorsi di esodo;
- rispettare le procedure di sicurezza trasmesse dal Comune di Cornedo Vicentino;
- effettuare i controlli previsti.

Resta a carico dei richiedenti la refusione all'Amministrazione comunale di tutti i danni da chiunque causati alle strutture durante il periodo di utilizzo, anche se dipendenti da furti o

sottrazione di attrezzature o arredi. I concessionari sono altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a materiali, oggetti o cose rinvenute al termine dell'iniziativa, la cui custodia o restituzione rimane a carico degli organizzatori.

I locali ed i servizi di pertinenza devono essere lasciati in ordine dopo il loro utilizzo, e vanno riconsegnati nelle medesime condizioni della consegna iniziale in possesso.

Il responsabile – al momento della chiusura – deve assicurarsi che tutte le porte ed infissi siano chiusi e le luci spente.

Per gli eventi che si svolgono presso Villa Trissino è onere dei richiedenti incaricare idoneo personale all'apertura, chiusura e sorveglianza dei locali e degli oggetti esposti, nonché alla vigilanza del patrimonio librario del Comune negli orari diversi da quello di apertura della Biblioteca. Durante la chiusura della Biblioteca ed in assenza del personale comunale ad essa addetto, dovrà essere garantito il divieto di accesso ai partecipanti agli eventi nei locali adibiti a Biblioteca; in particolare - nell'eventualità che venga consentito l'accesso dall'entrata principale (anziché da quella laterale) - dovrà essere assicurata la presenza di personale anche per il controllo del piano terra.

Le chiavi per l'accesso ai locali vengono consegnate dall'Ufficio Segreteria del Comune il giorno stesso autorizzato per l'utilizzo, al responsabile indicato nella domanda o a persona da questi incaricata, previa registrazione.

Le chiavi devono essere restituite all'Ufficio Segreteria entro il primo giorno lavorativo utile successivo all'utilizzo dei locali.

E' vietato fornirsi di duplicati delle chiavi.

I concessionari, in dipendenza dello svolgimento delle proprie iniziative presso le sale comunali, non possono eseguire lavori di installazione di impianti ed attrezzature che comportino modificazioni o manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti esistenti.

Essi devono osservare e far osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, ed in particolare il divieto di fumare di cui alla legge n. 584/1975 nonché il limite di massimo affollamento dei locali riportato all'art. 2.

I concessionari devono munirsi a propria cura e spese di tutte le licenze e autorizzazioni eventualmente previste per lo svolgimento delle iniziative, non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni anzidette.

I concessionari dei locali non possono fissare il proprio recapito presso la sede delle strutture comunali di cui in premessa.

È fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati presso le strutture concesse. Ogni annuncio regolarmente affisso deve essere comunque rimosso al termine dell'iniziativa.

Art. 6 – Mostre a Villa Trissino

La concessione del salone di Villa Trissino per eventi di carattere culturale e/o di rilevanza sociale è subordinata alla insindacabile valutazione del Sindaco o dell'Assessore a ciò delegato, sentiti gli Uffici comunali.

In occasione di tali eventi, la concessione avverrà di norma a titolo gratuito, in quanto l'Amministrazione autorizza non soltanto la fruizione di uno spazio pubblico, ma accoglie e fa propria una proposta culturale e/o sociale.

Anche per i responsabili degli eventi citati vale a tutti gli effetti il dettato del precedente articolo 5, con la precisazione che ogni onere – anche organizzativo – per assicurare l'apertura e la custodia in orari diversi da quello di apertura della Biblioteca rimane a carico dei richiedenti, costituiti responsabili della custodia delle chiavi e dell'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare di Villa G.G. Trissino.

Ogni evento può svolgersi per un periodo continuativo massimo di 30 giorni.

Art. 7 – Autotutela - Sanzioni

L'Amministrazione Comunale, in via di autotutela, ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari, ovvero a fronte di violazioni degli obblighi previsti dal presente Regolamento, riservandosi di intraprendere le opportune vie legali qualora ne ricorrano gli estremi.

Per improvvise, straordinarie ed inderogabili necessità dell'Amministrazione comunale la concessione delle sale può essere revocata in ogni momento con comunicazione tempestiva ai richiedenti e successivo rimborso della quota pagata.

Qualunque violazione alle norme del presente Regolamento comporta l'esclusione del richiedente e del gruppo, associazione o ente da questi rappresentato, dall'utilizzo dei locali comunali per un periodo non inferiore a dodici mesi. Tale periodo può essere incrementato con motivato provvedimento del Sindaco in base alla gravità dell'infrazione rilevata.

Art. 8 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni diversa precedente disposizione con esso in contrasto, ed in particolare il “Regolamento per l'utilizzo di Villa G.G. Trissino” approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 09/04/1980 e successive modifiche.